

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 466/10^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

On. le Presidente

Consiglio regionale della Calabria

5180
30.09.19
M

SEDE

Prot. n. 37 del 27/09/2019

Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere F. D'AGOSTINO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge regionale n. 11/2019 "Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014." ha attribuito alla Città Metropolitana le funzioni della Comunità d'ambito.

Per effetto delle modifiche apportate, la LR 14/2014 prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse, l'attribuzione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria delle funzioni della Comunità d'ambito, stabilendo, che le disposizioni della legge relative alla Comunità d'ambito sono da intendersi riferite, *in quanto applicabili*, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La presente proposta di legge mira a dettagliare la disciplina riguardante la Città Metropolitana di Reggio Calabria per quanto attiene all'ordinamento delle competenze, con riguardo alle funzioni previste dall'art. 4 della L.R. n.14/2014 in capo alla Comunità d'Ambito; e a meglio specificare le modalità di organizzazione dell'Ufficio Comune ed alla nomina del suo Direttore, anche al fine di normare la fase transitoria.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva. Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27884 del 27-9-2019
Classificazione 02.05

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

La legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1

(modifiche alla L.R. 14/2014)

1. All'art. 1, comma 2, lett. d), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente alinea:

«La Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i comuni ricompresi nel relativo ATO, ove necessario, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, prevede sedute ristrette della Conferenza Metropolitana, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO».

2. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

«I comuni ricompresi nell'ATO relativo al territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 1 attraverso gli organi della medesima Città metropolitana, secondo l'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto».

3. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, è aggiunto il seguente comma 9 bis:

«I comuni ricompresi nell'ATO relativo al territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 9 attraverso gli organi della medesima Città metropolitana, secondo l'ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto».

4. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, è aggiunto il seguente comma 10 bis:

«La Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di svolgere le attività tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti di cui al comma 9, si avvale della propria struttura organizzativa e del proprio personale».

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Reggio Calabria, 27/09/2014

Il Consigliere regionale

Francesco D'Agostino

